

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113, D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 - Definizione delle prestazioni	3
Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante.....	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi	4
CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO	5
Art. 5 - Ripartizione del fondo incentivante.....	5
Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti.....	6
CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'	6
Art. 9 - Termini per le prestazioni	6
Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni	6
Art. 11 - Termini per la liquidazione del fondo incentivante	6
CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE	7
Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati.....	7
Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati	7
Art. 14 - Prestazioni professionali specialistiche.....	7
CAPO V - ALTRI ONERI	8
Art. 15 -Spese	8
Art. 16 - Oneri per la copertura assicurativa	8
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.....	8







CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «codice dei contratti») - che recita:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

1. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 113 del codice dei contratti.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 / agli appalti programmati successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 50/2016 ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva
3. Il personale dell'amministrazione comunale destinatario del compenso è individuato tra coloro che svolgono le funzioni tecniche ed il R.U.P. di cui all'art. 113 cc. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 la disciplina dell'incentivo si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
5. In ragione del limitato apporto programmatico e tecnico la disciplina dell'incentivo non si applica ai lavori ed alle ordinarie acquisizioni di beni e servizi di importo singolarmente inferiore a euro 30.000 e agli interventi di manutenzione ordinaria, a prescindere dall'importo.
6. non si applica in assenza di procedura comparativa, preceduta da manifestazione di interesse o indagine di mercato aperta;

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - A. "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
 - B. "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
 - C. "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
 - D. "COLLABORATORI INTERNI": dipendente dell'ente che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione.
 - E. "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
 - F. "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
 - G. "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
 - H. "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto

Q

CISL FP
FP
Liberti
Governatore

Legislativo 50/2016 di cui una parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma determinata in percentuale dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, salvo valutazione da parte della Giunta adeguatamente motivata dalla situazione economico finanziaria dell'Ente.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'0,40% dell'importo posto a base di gara) ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
4. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo, come costituito ai sensi del comma 1 è ridotto del venti per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui al comma 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
6. Le quote parti, dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 c. 3 del codice, costituiscono economie delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ed andranno ad alimentare l'apposito capitolo del bilancio comunale costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo stesso. Le stesse saranno destinate a finanziare oneri per beni e strumentazioni anche informatiche utili all'attività per lo svolgimento delle funzioni tecniche.
7. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in forma progressiva in base agli scaglioni di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - » per opere e lavori fino a 700.000 di euro il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - » per opere e lavori di importo superiore a 700.000 è pari all'1,5 % dell'importo a base di gara;

CISL FP
Rif. D.
Finanziamento
FPGHIL

8. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in forma progressiva in base agli scaglioni di importo di seguito indicate, con riferimento alle forniture di beni e servizi fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara:

3. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1	2	3	4
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL
PROGRAMMAZIONE	8	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	3
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
VERIFICA PROGETTI	14	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
		Supporto amm.vo attività approvazione progettuale dell'opera	4
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo atti di gara	20
		Supporto amministrativo in fase di gara	5
FASE ESECUTIVA	17	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere, Supporto direzione)	10
		Collaudo Statico	1
		Collaudo amministrativo	1
RUP E COLLABORATORI	19	RUP	24
	5	Supporto amm.vo attività stipula contrattuale	4
	7	Supporto amm.vo esecuzione dell'opera	8
	5	Liquidazione	5
TOTALE	100		100

Handwritten notes and signatures:
 C13/1 F...
 L...
 TPCG/16

PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1	2	3	4
ATTIVITA' GENERALE	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% REL
PIANIFICAZIONE	12	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	5
		Redazione Programma Biennale acquisizioni	4
		Supporto amm.vo attività approvazione progettuale del servizio	3
FASE DI GARA	25	Predisposizione atti di gara	20
		Supporto in fase di gara	5
FASE ESECUTIVA	23	Direzione Servizi (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20
		Supporto a Direttore Esecuzione	4
RUP E COLLABORATORI	20	RUP nella fase di scelta del contraente	20
		RUP nella fase di esecuzione del contratto	5
	7	Supporto amm.vo attività esecuzione servizio	5
	5	Supporto amm.vo attività stipula contrattuale	4
	5	Liquidazione	5
TOTALE	100		100

CISL FP
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.

- Nel caso di incarico plurimo affidato alla stessa persona, tutte le singole percentuali stabilite per ogni prestazioni indicate ai precedenti punti sono interamente cumulabili, pari alla somma delle stesse.
- In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Articolo 3

FONDO PER L'INNOVAZIONE

- Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
4. I funzionari competenti per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono i funzionari apicali del Settore a cui compete il capitolo di spesa.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Con l'approvazione del "Programma triennale e dell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche e delle Forniture", tutti i progetti compresi nell'elenco annuale stesso s'intendono generalmente assegnati e conferiti ai Responsabili dei servizi competenti .
2. I provvedimenti per il conferimento degli incarichi al dipendente per ogni singolo intervento previsto nell'elenco annuale delle OO.PP. suindicato al comma 1, sono adottati con provvedimento monocratico (determina) del Responsabile del Servizio di intesa con l'assessore competente per delega, tenendo conto del carico di lavoro dei soggetti interessati, della professionalità richiesta e della complessità dell'opera.
3. Il Responsabile del Servizio accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali è giustificato l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice.
4. Al provvedimento deve essere allegata l'accettazione del personale designato, nonché, un cronoprogramma delle fasi dell'intera progettazione.
5. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico da espletarsi per ogni singola opera pubblica, e comunque prima dell'inizio di ogni prestazione professionale, possono essere individuate tutte le figure tecniche che assumeranno la responsabilità professionale, finalizzata al raggiungimento del risultato sia per l'approvazione del progetto esecutivo che alla realizzazione dello stesso, nonché nella conclusione di una fornitura e nell'affidamento di un servizio e precisamente verranno individuate le seguenti funzioni tecniche:
 - ✓ responsabile unico del procedimento, come designato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 - ✓ attività di programmazione per la spesa degli investimenti,
 - ✓ verifica preventiva dei progetti,
 - ✓ controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - ✓ progettista/i che sottoscrive gli atti progettuali (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ direttore dei lavori e contabilità;
 - ✓ assistenti tecnici (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ direttore dell'esecuzione e contabilità;
 - ✓ collaudatore tecnico amministrativo;
 - ✓ collaudatore statico;
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (soggetti che non partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d. Lgs. N. 50/2016);
 - ✓ collaboratori;
6. In ogni caso nell'atto di conferimento di incarico, deve essere sempre indicato il responsabile del procedimento, se non già precedentemente individuato, a cui sono affidati tutti i compiti previsti dalle leggi vigenti, unitamente a quanto integralmente stabilito dal "Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso. Il tecnico o i tecnici interni che assumono la

Libertini Giovanni
C134 FP

FRGIL
GP

qualità di progettisti, devono avere i requisiti tecnico/amministrativi previsti dal codice.

7. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono svolti avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente. Tutte le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese per il funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali che per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Art. 6 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici d'altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 9 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento d'affidamento dell'incarico, sentito l'assessore delegato, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni eventualmente suddivise in relazione ai singoli livelli di incarichi di funzioni tecniche.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato, dal dirigente responsabile della struttura.

Art. 10 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso d'inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, è ridotto del cinque per cento;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con il programma dei tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del dieci per cento;
 - c. nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con il programma dei tempi, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, è ridotto del venti per cento;
 - d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'intervento o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale, non si provvederà alla ripartizione del fondo;
 - e. nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri.

Articolo 5

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro per ciascuna opera è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun

- c. le stime e le analisi di mercato di immobili.
 - d. Pianificazione territoriali ed urbanistiche.
2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.

CISL FP
FP
FP

Provincia Governativa FP CISL

Articolo 11

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Funzionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;

CISL FP
[Signature]

Lebini Giovanna
FRGIL
[Signature]

- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

- 2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 12

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

- 1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
- 2. In sede di prima applicazione la prima revisione se ne ricorrerà il caso, sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di Giunta Comunale di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.
- 2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza.
- 3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

CISL
F.P.
F.P.

Libertino
Giovanni
T.P.C.G.H.